



Statuto del Collegio delle Guide Alpine della Toscana

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento del Collegio delle Guide Alpine della Toscana integra e dà attuazione alla Legge del 2 gennaio 1989 n. 6 “Ordinamento della professione di Guida Alpina” e alla Legge regionale del 23 marzo 2000 n. 42 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.

Art. 2 Codice deontologico

Le Guide Alpine – Maestri d’Alpinismo, gli Aspiranti Guida Alpina e gli Accompagnatori di Media Montagna appartenenti al Collegio della Toscana sono tenuti a rispettare le norme del Codice deontologico adottato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine. In particolare:

1. Viene istituito il Consiglio regionale di disciplina del Collegio della Toscana, composto da membri eletti su base capitaria e democratica, secondo il regolamento approvato dal Collegio Nazionale. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio regionale di disciplina è pari a un terzo del numero dei componenti del Consiglio direttivo regionale, se necessario approssimato per difetto.
3. Possono far parte del Consiglio regionale di disciplina tutti gli appartenenti al Collegio delle Guide alpine che non facciano parte del Consiglio direttivo del Collegio regionale.
4. Presidente della Consiglio di disciplina è il componente più anziano dello stesso.

Art. 3 Assemblea

1. L’Assemblea, composta da tutte le Guide Alpine, Aspiranti Guide e Accompagnatori di Media Montagna appartenenti al Collegio regionale, è convocata per iscritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 4 Direttivo

1. Il Direttivo è eletto dall’Assemblea del Collegio ed è composto da sei membri e dura in carica tre anni.



2. L'elezione del Direttivo avviene sulla base di una lista in cui sono indicati i nominativi dei componenti del Collegio che hanno proposto la propria candidatura e alla quale ogni votante può aggiungere il nominativo di altri componenti del Collegio.

5. I singoli componenti del Direttivo sono sostituiti, in caso di dimissioni, di decesso o di decadenza o assenza ingiustificata per tre volte consecutive, dai primi esclusi. I nuovi componenti durano in carica fino alla scadenza del direttivo.

4. Il Direttivo è convocato per iscritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione; in casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telematico o telefonico almeno 24 ore prima.

6. Le sedute del Direttivo sono valide in prima convocazione con la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

7. Le deliberazioni del Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5 Presidente e Vicepresidente

1. Il Direttivo elegge al suo interno e a maggioranza semplice il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli iscritti all'albo professionale delle Guide Alpine componenti il Direttivo medesimo.

2. Il Direttivo elegge tra i suoi componenti un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza e al quale il Presidente può delegare il compimento di atti singoli o relativi a settori di gestione.

Art. 6 Commissione Tecnica

1. La Commissione tecnica regionale è composta dalle Guide Alpine appartenenti al Collegio che abbiano conseguito il diploma di Istruttore rilasciato dal Collegio Nazionale.

2. Il Presidente della Commissione tecnica regionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.

Art. 7 Guide emerite

1. Le Guide Alpine e gli Aspiranti Guide Alpine residenti in Toscana che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità fanno parte di diritto del Collegio e vengono iscritte in un elenco speciale; quelle che hanno svolto almeno per 25 anni l'attività professionale sono iscritte con la qualifica di "Emerita".

Art. 8 Contabilità e amministrazione

1. L'Assemblea elegge a maggioranza semplice un Tesoriere.

1. Per ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, il Direttivo predispose un bilancio di previsione e un bilancio consuntivo.

2. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Direttivo determina le modalità per la gestione economica e finanziaria dei fondi del Collegio e per la tenuta dei documenti contabili.

Art. 9 Attività Aspirante Guida Alpina

1. Tenuto conto della piattaforma nazionale dei corsi di formazione per Aspirante Guida Alpina e della conformazione e tipologia delle montagne del territorio regionale toscano, gli Aspiranti Guida possono svolgere l'attività senza limitazioni. Per quanto riguarda le altre Regioni e gli altri Stati, gli Aspiranti Guida devono svolgere la loro attività

Art. 10 Sanzioni disciplinari

1. Ogni qual volta il Collegio venga a conoscenza di fatti che possono essere suscettibili di dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli iscritti all'albo professionale, il Presidente assume le informazioni preliminari per verificare la sussistenza dei fatti che formano oggetto dell'imputazione e ne informa il Direttivo.

2. Per tutto quanto attiene eventuali procedimenti disciplinari si rimanda agli articoli e alle norme procedurali del Codice Deontologico del Collegio Nazionale delle Guide Alpine.

Art. 11 Sospensione e cancellazione dall'Albo Professionale

1. In aggiunta a quanto disposto dall'Art. 10, la sospensione e la cancellazione dall'Albo Professionale può inoltre avvenire per quanto di seguito riportato.

Sospensione per:

- a) temporanea inabilità medico-sanitaria;
- b) mancata frequenza calendariale dei corsi di aggiornamento professionale;
- c) morosità nel pagamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo.

Cancellazione per:

- a.a) domanda personale;
- b.b) per trasferimento ad Albo Professionale di altra Regione;
- d.d) per oltre 3 anni di sospensione di cui ai punti b) e c).

2. Per tutto quanto qui non previsto si rimanda agli articoli e alle norme procedurali del Codice Deontologico e allo Statuto del Collegio Nazionale delle Guide Alpine.